



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all' Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 3802 del 12.09.2019, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 1 del 24.01.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 5 del 28.01.2020;

VISTO il D.D.S. n. 4551 del 05.10.2017, vistato al n. 3641 del 21.11.2017 ed accertato al n. 3150, cap. 1987, dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale è stato comminato nei confronti della sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 11.476,28, per i lavori eseguiti abusivamente nel comune di xxxxxxxx – Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, foglio xx, p.lla xxx sub x, x e x, consistenti nella costruzione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito a civile abitazione;

VISTA la sentenza n. xxx del xx.xx.xxxx, con la quale il T.A.R. Sicilia – Palermo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato dalla signora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx per l'annullamento del citato decreto sanzionatorio n. 4551/2017;

PRESO ATTO che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con provvedimento n. xx dell' xx.xx.xxxx, ha disposto la demolizione delle opere abusive precedentemente assentite, revocando anche la perizia con la quale era stata determinata la sanzione pecuniaria di cui al già citato DDS n. 4551/2017, venendo meno in tal modo il presupposto logico e giuridico per l'applicazione di detta sanzione;

CONSIDERATO per le suesposte ragioni di dovere annullare il D.D.S. n. 4551 del 05.10.2017. Infatti, in materia di sanzioni applicabili per la violazione delle norme sulla tutela del paesaggio, l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 prevede due misure sanzionatorie alternative, quella demolitoria e quella pecuniaria, in modo tale che l'applicazione dell'una fa venir meno l' applicabilità dell'altra.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è annullato il D.D.S. n. 4551 del 05.10.2017, vistato al n. 3641 ed accertato al n. 3150, sul cap. 1987, in data 21.11.2017 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti della signora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 11.476,28, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 2) Per la ragione su esposta, col presente decreto, è ridotto l'importo di Euro 11.476,28 sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.